



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

**Oggetto: Decreto ministeriale 13 gennaio 2021
recante “*Deposito di atti, documenti e istanze
nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
ampliamento delle previsioni di cui all'art.24, 1 c. D.L. n.137/2020**

A seguito del Decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, dal **5 febbraio 2021** i difensori potranno esclusivamente avvalersi del Portale del Processo Penale Telematico per depositare presso questo Ufficio:

- le memorie, i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p., come già previsto dall'art.24 c.1 D.L. n.137/2020 (convertito in legge 18.12.2020 n.176).;

nonché

- la nomina a difensore o la rinuncia o la revoca del mandato di cui all'art. 107 c.p.p.;
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p. e la relativa procura speciale
- la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale
- l'opposizione all'archiviazione di cui all'art. 410 c.p.p.

come stabilito dal Decreto del Ministro della Giustizia.

Nel rimandare per il dettaglio al provvedimento qui allegato, si segnala che al difensore “*non è consentito*” il ricorso ad altre forme di deposito degli atti indicati e che, se effettuato, “*non produce alcun effetto di legge*” (art.24, c.6 D.L. n.137/2020).

Il Procuratore
Onelio Dòdero



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

**Al Signor
Presidente del
Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati
Cuneo**

**Al Signor
Presidente della
Camera Penale del
Piemonte Occidentale
e Valle d'Aosta
"V. Chiusano"
Sezione di Cuneo**

**Oggetto: Decreto ministeriale 13 gennaio 2021
recante *"Deposito di atti, documenti e istanze
nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
ampliamento delle previsioni di cui all'art.24, 1 c. D.L. n.137/2020**

Con Decreto ministeriale del 13 gennaio scorso si è ampliata la categoria degli atti per cui è previsto il deposito mediante il Portale del processo telematico di cui all'art.24, c.1 D.L. n.137/2020 (convertito in legge 18.12.2020 n.176).

Come noto, l'art.24, 1 c. citato ha disposto che *«il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze»* indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle Procure debba avvenire, *«esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico»* individuato con provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia e con le modalità stabilite dallo stesso.

In tal caso, *«il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dallo stesso provvedimento»*.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo preannunciava che inoltre che, con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, *«saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico»* con le medesime modalità.

Il decreto ministeriale emanato il 13 gennaio scorso rende concreto quanto preannunciato, disponendo che *«Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della*

nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia" (art.1)

L'entrata in vigore della disposizione è prevista al 5 febbraio prossimo (art.2).

Da aggiungere che l'art. 24, comma 6 DL citato ha introdotto la sanzione dell'inefficacia per gli atti di cui al comma 1 (memorie, documenti, richieste ed istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p., nonché l'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'articolo 410 c.p.p., della denuncia di cui all'articolo 333 c.p.p., della querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 c.p.p., come individuati dal D.M. 31.1.2021), nel caso in cui siano inviati, erroneamente, via PEC anziché tramite il prescritto "*portale del processo penale telematico*", stabilendo che tale invio "*non è consentito*" e, se effettuato, "*non produce alcun effetto di legge*".

Pertanto, dal **5 febbraio 2021** i difensori potranno esclusivamente avvalersi del Portale del Processo Penale telematico per depositare:

- le memorie, i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.;
- la nomina a difensore o la rinuncia o la revoca del mandato di cui all'art. 107 c.p.p.;
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p. e la relativa procura speciale
- la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale
- l'opposizione all'archiviazione di cui all'art. 410 c.p.p.

Poiché l'elenco comprende anche la denuncia e la querela occorre precisare che qualora non siano collegate a un procedimento già instaurato, il personale di segreteria deputato al Portale provvederà a inoltrarle alla Segreteria Affari Generali, cui competerà di stamparle e trasmetterle al magistrato di turno ordinario o specialistico a seconda della materia.

Resta comunque fermo che tutti gli atti diversi da quelli che devono obbligatoriamente essere trasmessi tramite il Portale, potranno essere inoltrati dal difensore mediante pec all'indirizzo pec dedicato di questo Ufficio depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it.

Riguardo alle indicazioni operative sulle modalità di accesso e di deposito telematico degli atti con cui gli Avvocati dovranno trasmettere questi atti, non resta che qui integralmente richiamare quanto già disposto con il provvedimento del 30 novembre 2020, a suo tempo inoltrato.

Si ribadisce, infine, che i difensori potranno inoltrare gli atti in qualunque giorno ed a qualunque orario, mentre il personale prenderà visione degli atti, attestandone il deposito, negli orari di ufficio, dal lunedì al venerdì.

Altrettanto resta inteso che in caso di impossibilità di trasmettere gli atti indicati a causa di malfunzionamenti imputabili agli applicativi e che non possano risolversi in tempo utile a non ledere l'esercizio dei diritti di difesa che debbano essere fatti valere entro termini stabiliti, sarà inevitabile accettare il deposito cartaceo.

Restando a disposizione per eventuali osservazioni o quant'altro necessario, si ossequia

Cuneo, 30 novembre 2020.

Il Procuratore

Onelio Dodero